SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministro per i problemi delle aree urbane

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

Università di Ancona

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo al decreto ministeriale 16 febbraio 1993 recante modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

93A3499

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1993, n. **208.**

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione,

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, le relative concessioni, valide fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione e comunque per un periodo non superiore a tre anni, purché in possesso, alla data del rilascio, dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e dell'articolo 17, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1990. Coloro che ottengono le concessioni, ai sensi del presente comma, e coloro che hanno già ottenuto concessioni o autorizzazioni a ripetere programmi televisivi esteri, possono operare con gli impianti di radiodiffusione televisiva e con i collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti.

2. Gli atti preparatori delle concessioni sono trasmessi a una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti più rappresentative, nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che formula eventuali osservazioni e proposte. La commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive regioni o province autonome.

3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

Art. 2.

1. Gli impianti esercitati da emittenti dichiarate fallite debbono essere immediatamente disattivati.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le emittenti dichiarate fallite sono state autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 3.

1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 31 luglio 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

4. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31 commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, diviene, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisito soggettivo essenziale per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Garante, fatti salvi gli adempimenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro novanta giorni dal termine previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, comunica al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Il Ministro, conseguentemente a tale comunicazione, entro trenta giorni dispone la sospensione immediata dell'efficacia della concessione, ovvero non procede al rilascio della stessa, diffidando gli inadempienti; trascorsi ulteriori trenta giorni, il Ministro revoca la concessione, ovvero dispone il diniego della stessa, alle emittenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentazione del bilancio.

Art. 4.

1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, fine locazione, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.

2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

3. Fino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono riservate alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari, enti di ricerca, accademie e conservatori, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere didattico o culturale, privi di messaggi pubblicitari.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione delle frequenze riservate alla ricerca e alla sperimentazione e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni.

5. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche nazionali e locali nonché su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36.».

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*3.* Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 23.00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 7.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il limite di affollamento orario di cui al presente comma non si applica alle forme di pubblicità diverse dagli "spot"».

2. Il comma 9-*ter* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente:

«9-*ter*. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-*bis*, è portato al 35 per cento, ferme restando le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo.».

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0277

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1993, n. **209**.

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Il presidente della giunta della regione, su conforme deliberazione della giunta, con provvedimento motivato, provvede, non oltre il 20 maggio 1993, al rinnovo degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, già decaduti dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, che non abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. Con gli stessi criteri e modalità, la regione nomina l'amministratore straordinario nel caso in cui abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera *b)*, è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il 31 maggio 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali e delle regioni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

7. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

8. Nei casi in cui il termine di prescrizione sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine stesso è pari al periodo iniziale già trascorso sotto la previgente normativa, maggiorato di anni cinque, nel limite complessivo di anni dieci.

9. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

10. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

11. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

12. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

13. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

14. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con

le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

15. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

16. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

17. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, e, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

Art 2

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0278

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1993, n **210.**

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

a) coniuge superstite e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai cittadini italiani infortunati a seguito di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nei casi di una riconosciuta riduzione delle capacità lavorative superiore all'11 per cento.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0279

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1993, n. **211**.

Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di risolvere due problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi amministrativi e grave turbamento nel personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.

2. L'articolo 4, quarto comma, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0280

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 1993.

Accertamento del periodo del mancato funzionamento dell'UNEP del tribunale di Treviso.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Venezia n. 1161/3/PD/bm in data 26 maggio 1993, dalla quale risulta che l'UNEP del tribunale di Treviso non è stato in grado di funzionare il giorno 2 ottobre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari,

Decreta

In conseguenza del mancato funzionamento dell'UNEP del tribunale di Treviso il giorno 2 ottobre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 giugno 1993

Il Ministro: CONSO

93A3640

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 giugno 1993.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Caserta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1993, con il quale sono stati sciolti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Caserta ed il dott. Franco Narcisi è stato nominato commissario governativo del Consorzio medesimo;

Vista la nota del 21 giugno 1993, con la quale il commissario governativo ha comunicato i dati della situazione economico-finanziaria del menzionato Consorzio;

Visti i bilanci dell'ultimo biennio, che hanno evidenziato risultati negativi;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto Consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo Consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Caserta si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Caserta, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Nicola La Strada, via provinciale Appia, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Franco Narcisi è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 24 giugno 1993

Il Ministro: DIANA

93A3671

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 1993.

Modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali e assistenziali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerato che si rende necessario stabilire le modalità ed i termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie, delle imprese assicuratrici e degli enti previdenziali degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto:

quote di interessi passivi e relativi oneri accessori;

premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;

contributi previdenziali ed assistenziali;

Decreta:

I soggetti che erogano mutui garantiti da ipoteca su immobili e prestiti o mutui agrari di ogni specie devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi e relativi oneri accessori, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le imprese assicuratrici devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Gli enti previdenziali e assistenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione di quelli versati dai datori di lavoro per conto dei propri dipendenti, mediante supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 3 al presente decreto.

La prima comunicazione sarà effettuata entro il 30 settembre 1993.

Le comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente alle quote, ai premi e ai contributi corrisposti nell'anno solare precedente.

Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, con nota di accompagnamento contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti trasmessi, il numero dei soggetti in essi contenuti e il totale degli interessi passivi o dei premi o dei contributi corrisposti. La comunicazione deve essere inoltre sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona autorizzata, dall'azienda, impresa o ente erogatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI L'ELENCO DELLE PERSONE FISICHE CHE HANNO CORRISPOSTO QUOTE DI INTERESSI PASSIVI E RELATIVI ONERI ACCESSORI PER MUTUI IN CORSO.

1. *Avvertenze generali.*

I soggetti che erogano mutui fondiari o agrari devono predisporre i supporti magnetici secondo le specifiche di seguito esposte.

2. *Caratteristiche dei supporti magnetici e specifiche di registrazione.*

I tipi di supporto utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero tracce: 9;

numero di caratteri per pollice: 1.600/6.250;

tipo di codifica: EBCDIC o ASCII,

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 150 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.700 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 218 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38.000;

tipo di codifica: EBCDIC,

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 150 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.700 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 218 record logici.

I dischetti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensioni in pollici: 8", 5,25", 3,5";

nome archivio: INTPASS;

tipo di codifica: ASCII;

lunghezza del record: 150.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

3. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più di un volume; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

destinatario: Ministero delle finanze - Centro informativo delle imposte dirette - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Mittente:..
(denominazione ed indirizzo)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

OGGETTO: comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 26, della legge n. 413/1991 - interessi passivi.

Numero progressivo del volume . . . .

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi) . . . .

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) ....

nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare solo per i dischetti magnetici). . . ..

casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare solo per i dischetti magnetici) . . . .

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

4. *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 150 caratteri:

un record di testa del supporto;

tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti che hanno corrisposto quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);

numerico (N);

alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

Gli importi debbono essere arrotondati alle mille lire.

4.1. *Descrizione del record di testa del supporto.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 0
Progressivo volume	N	4	
Codice fiscale del soggetto erogante il mutuo	N	11	
Denominazione del soggetto erogante il mutuo	A	30	
Filler	A	104	

4.2. *Descrizione del record dettaglio relativo ai soggetti persone fisiche intestati dei mutui nel corso dell'anno che hanno corrisposto quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui prestiti e mutui in corso.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 1
Progressivo record	N	4	Impostato se gli intestatari del mutuo sono più di uno (in tal caso fornire un record di dettaglio per ogni soggetto, numerandoli progressivamente)
Tipo di prestito o mutuo	N	1	Valore = 1 - agrario 2 - garantito da ipoteca
Mutuo agevolato	N	1	Valore = 0 non agev. 1 agevolato
Data di stipula del contratto di mutuo	N	6	Nel formato GGMMAA
Ammontare originario del prestito o mutuo	N	9	Importo espresso in migliaia
Ammontare delle somme corrisposte nell'anno per interessi passivi e relativi oneri accessori comprese le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione	N	9	Importo espresso in migliaia
Numero di intestatari del mutuo	N	4	
Codice fiscale dell'intestatario. .	AN	16	

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
(Dati anagrafici dell'intestatario):			
Cognome	A	24	
Nome	A	20	
Sesso	A	1	Valore — M o F
Data di nascita	N	6	Nel formato GGMMAA
Luogo di nascita	A	25	Comune o Stato Estero
Provincia di nascita	A	2	Sigla: Roma = RM Stato estero = EE
Filler	A	21	

4.3. *Descrizione del record di coda del supporto.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 9
Progressivo volume	N	4	
Codice fiscale del soggetto erogante il mutuo	N	11	
Denominazione del soggetto erogante il mutuo	A	30	
Numero totale di record dettaglio contenuti nel supporto	N	9	
Totale delle somme corrisposte nell'anno	N	12	Importo espresso in migliaia
Filler	A	83	

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI L'ELENCO DELLE PERSONE FISICHE CHE HANNO CORRISPOSTO PREMI PER ASSICURAZIONE SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI.

1. *Avvertenze generali.*

Le imprese assicuratrici devono predisporre i supporti magnetici secondo le specifiche di seguito esposte.

2. *Caratteristiche dei supporti magnetici e specifiche di registrazione.*

I tipi di supporto utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero tracce: 9;

numero di caratteri per pollice: 1.600/6.250;

tipo di codifica: EBCDIC o ASCII,

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 150 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.700 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 218 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38.000;

tipo di codifica: EBCDIC,

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 150 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.700 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 218 record logici.

I dischetti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensioni in pollici: 8", 5,25", 3,5";

nome archivio: ASSICUR:

tipo di codifica: ASCII;

lunghezza del record: 150.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

3. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più di un volume; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

destinatario: Ministero delle finanze - Centro informativo delle imposte dirette - Via Mario Carucci. 99 - 00143 Roma.

Mittente..
(denominazione ed indirizzo)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

OGGETTO: comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 26, della legge n. 413/1991 - assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Numero progressivo del volume . . . .

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi) . . . .

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) ....

nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare solo per i dischetti magnetici). . . ..

casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare solo per i dischetti magnetici) . . . .

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

4. *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 150 caratteri:

un record di testa del supporto;

tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti che hanno corrisposto premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;

un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);

numerico (N);

alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

Gli importi debbono essere arrotondati alle mille lire.

4.1 *Descrizione del record di testa del supporto*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 0
Progressivo volume	N	4	
Codice fiscale dell'impresa assicuratrice	N	11	
Denominazione dell'impresa assicuratrice	A	30	
Filler	A	104	

4.2 *Descrizione del record dettaglio relativo alle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 1
Identificativo della polizza	AN	30	
Data di stipula	N	6	Nel formato GGMMAA
Durata del contratto	N	2	
Ammontare del prestito corrisposto nell'anno	N	9	Importo espresso in migliaia
Codice fiscale dell'intestatario del soggetto che ha corrisposto le somme	AN	16	
(Dati anagrafici del soggetto)			
Cognome	A	24	
Nome	A	20	
Sesso	A	1	Valore = M o F
Data di nascita	N	6	Nel formato GGMMAA
Luogo di nascita	A	25	Comune o Stato estero
Provincia di nascita	A	2	Sigla: Roma = RM Stato estero = EE
Filler	A	8	

4.3 *Descrizione del record di coda del supporto*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 9
Progressivo volume	N	4	
Codice fiscale dell'impresa assicuratrice	N	11	
Denominazione dell'impresa assicuratrice	A	30	
Numero totale di record dettaglio contenuti nel supporto	N	9	
Totale dei premi corrisposti nell'anno	N	12	Importo espresso in migliaia
Filler	A	83	

ALLEGATO 3

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI L'ELENCO DELLE PERSONE FISICHE CHE HANNO CORRISPOSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

1. *Avvertenze generali.*

Gli enti previdenziali e assistenziali devono predisporre i supporti magnetici secondo le specifiche di seguito esposte.

2. *Caratteristiche dei supporti magnetici e specifiche di registrazione.*

I tipi di supporto utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 9;

numero di caratteri per pollice: 1 600/6 250;

tipo di codifica: EBCDIC o ASCII;

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 150 caratteri, la lunghezza del record fisico è di 32.700 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 218 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38 000;

tipo di codifica: EBCDIC;

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 150 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32 700 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 218 record logici.

I dischetti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensioni in pollici: 8", 5,25", 3,5";

nome archivio: CONTRIB;

tipo di codifica: ASCII;

lunghezza del record: 150.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

3. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più di un volume; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

destinatario: Ministero delle finanze - Centro informativo delle imposte dirette - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Mittente . . . .
(denominazione ed indirizzo)

. . . .
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

OGGETTO: comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 26, della legge n. 413/1991 - Contributi previdenziali e assistenziali.

Numero progressivo del volume . . . . . .

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi) . . . .

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) . . . .

nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare solo per i dischetti magnetici) . . . .

casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare solo per i dischetti magnetici) . . . . . .

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

4. *Contenuto dei supporti magnetici*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 150 caratteri:

un record di testa del supporto;

tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali;

un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico, il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);

numerico (N);

alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

Gli importi debbono essere arrotondati alle mille lire.

4.1. *Descrizione del record di testa del supporto*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 0
Progressivo volume	N	4	
Codice fiscale dell'ente previdenziale o assistenziale	N	11	
Denominazione dell'ente previdenziale o assistenziale	A	30	
Filler	A	104	

4.2. *Descrizione del record dettaglio relativo alle persone fisiche che hanno corrisposto contributi previdenziali o assistenziali*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 1
Contributi corrisposti in ottemperanza a disposizioni di legge (obbligatori).			
Specie del contributo	AN	5	Codice
Ammontare dei contributi corrisposti nell'anno	N	9	Importo espresso in migliaia
Contributi corrisposti volontariamente:			
Specie del contributo	AN	5	Codice
Ammontare dei contributi corrisposti nell'anno	N	9	Espresso in migliaia
Codice fiscale del soggetto che ha corrisposto le somme	AN	16	
(Dati anagrafici del soggetto)			
Cognome	A	24	
Nome . .	A	20	
Sesso	A	1	Valore = M o F
Data di nascita	N	6	Nel formato GGMMAA
Luogo di nascita . .	A	25	Comune o Stato estero
Provincia di nascita	A	2	Sigla: Roma = RM Stato estero = EE
Filler . .	A	27	

93A3641

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 aprile 1993.

Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di «agrumi» e «carciofi» contro i danni derivanti da grandine, brina e gelo, da applicarsi per la campagna 1992-93.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 17 febbraio 1992, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1992;

Vista la domanda in data 24 novembre 1992, presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per la campagna 1992-93 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visti i verbali di accordo sottoscritti dai rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di.;

Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 330168 del 19 gennaio 1993, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato che non sussistono elementi ostativi ai fini dell'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per la campagna 1992-93;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per la campagna 1992-93, possono essere accolte.

Decreta:

Sono approvate, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per la campagna 1992-93 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi», contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A3589

DECRETO 18 giugno 1993

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione per il caso di morte già approvata, nonché autorizzazione all'estensione della sfera di applicazione della stessa tariffa, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 12 marzo 1993, e le successive integrazioni, presentata dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione per il caso di morte già approvata nonché l'autorizzazione all'estensione della sfera di applicazione della stessa tariffa;

Vista la lettera n. 331503 del 20 aprile 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premi unici ricorrenti, approvata con decreto ministeriale del 25 gennaio 1993, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione della prestazione garantita in base al rendimento del fondo Ambrofund, da applicare alla predetta tariffa di assicurazione per il caso di morte a vita intera, sostitutive delle analoghe approvate con il citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1993;

2) condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione della prestazione garantita in base al rendimento del fondo Ambrosiana Vip, da applicare alla menzionata tariffa di assicurazione per il caso di morte a vita intera.

Art. 2

La Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere la sfera di applicazione della tariffa di assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premi unici ricorrenti, approvata con decreto ministeriale del 25 gennaio 1993, ad età comprese tra 0 e 17 anni e fra 90 e 100 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3587

DECRETO 18 giugno 1993.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione di un contratto collettivo da stipulare con la Cassa di risparmio di La Spezia S.p.a., a favore dei propri dipendenti e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 2 aprile 1993 presentata dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione di un contratto collettivo da stipulare con la Cassa di risparmio di La Spezia S.p.a., a favore dei propri dipendenti e dei rispettivi coniugi;

Vista la lettera n. 331661 del 3 maggio 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza da utilizzare per l'emissione di un contratto collettivo da stipulare con la Cassa di risparmio di La Spezia S.p.a., a favore dei propri dipendenti e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Carivita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 giugno 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3588

DECRETO 21 giugno 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società «Urano S.r.l.», in Treviso, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993 con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza del 31 marzo 1993, depositata in cancelleria in data 1° aprile 1993, con la quale il tribunale di Treviso, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Urano S.r.l.», con sede in Treviso, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/86;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Urano S.r.l.» in quanto il capitale sociale risulta posseduto per il 50% direttamente dalla società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», già posta in liquidazione coatta amministrativa e per il restante 50% dalla società «Fal-Fin S.r.l.» controllata per il 99% dalla predetta società fiduciaria;

Decreta:

1. La società «Urano S.r.l.», con sede in Treviso, iscritta al registro delle imprese di Padova al n 236624, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2 Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori,

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente,

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro SAVONA

93A3649

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 16 gennaio 1992.

Individuazione dei comuni della regione Sardegna tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Sardegna del 28 novembre 1991, n. 42/267, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Sardegna;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/1991, si provvederà alla ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 63

ALLEGATO *A*

Regione: SARDEGNA

Legge 28 giugno 1991, n. 208. Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano.

Altri:

Muravera, Villasimius, Sorso, Olbia, Alghero, Selargius, Quarto S. Elena, Lanusei, S. Teresa di Gallura, Serramanna, Stintino, Arborea, Bosa, Bottida, Burgos, Gavoi, Ghilarza, Marrubiu, Orosei, S. Maria Coghinas, S. Nicolò d'Arcidano, Sennori, Sinnai, Tempio Pausania, Uras, Usini, Uta, Viddalba.

93A3590

DECRETO 16 gennaio 1992.

Individuazione dei comuni della regione Abruzzo tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Abruzzo del 28 agosto 1990, n. 5755, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Abruzzo;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/1991, si provvederà alla ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 62

ALLEGATO *A*

Regione: ABRUZZO

Legge 28 giugno 1991, n. 208. Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti.

Altri:

Pescocostanzo, Pescasseroli, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Tagliacozzo, Caramanico, Alba Adriatica, Tortoreto, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Lucoli, Castel di Sangro, Rocca Pia, Campo di Giove, S. Stefano di Sessanio, Villetta Barrea, Sante Marie, Opi, Secinaro, Gamberale, Pizzoferrato, Pretoro, Pietracamela, Schiavi d'Abruzzo, Castiglione M.M., Fano Adriano, Cortino, Rocca S. Maria, S. Eufemia a Maiella, Casalbordino, Torino di Sangro, Fossacesia, Rocca S. Giovanni, S. Vito, Martinsicuro, Canistro, Corfinio, Castelvecchio Subequo, Introdacqua, Navelli, Pettorano sul Gizio, Poggio Picenze, Scoppito, Carsoli, Castellafiume, Civitella Roveto, Morino, Capestrano, Collelongo, Magliano dei Marsi, Barisciano, Pizzoli, Oricola, Pacentro, Pescina, Luco dei Marsi, Pratola Peligna, Castel di Ieri, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Palena, Roccascalegna, Lettopalena, Villamagna, Borrello, Rosello, Civitella M.R., Montazzoli, Canosa Sannita, Colledimezzo, Carunchio, Paglieta, Casoli, Furci, Bellante, Montefino, Colonnella, Brittoli, Elice, Tocca a Casauria, Rapino, Quadri, Liscia, Celenza sul Trigno, Torrebruna, Fraine, Villa S. Maria, Treglio, Orsogna, Tollo, Castelfrentano, Poggiofiorito, Arielli, Filetto, S. Giovanni Teatino, Cepagatti, Alanno, Civitella Casanova, Loreto, Salle, Castilenti.

93A3591

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 con il quale è stata modificata la tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93 che prevede per l'Università di Bologna, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in ingegneria gestionale (con sede a Reggio Emilia);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 29 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di ingegneria, dopo la laurea in ingegneria gestionale, è inserita la seguente laurea: «Laurea in ingegneria gestionale (con sede a Reggio Emilia), durata del corso cinque anni».

All'art. 174 viene inserito il seguente penultimo comma:

«12) Corso di laurea in ingegneria gestionale (con sede a Reggio Emilia).

Indirizzi: nessuno».

All'art. 177, dopo il punto «11) Corso di laurea in ingegneria gestionale», è inserita la seguente nuova tabella

«12) Corso di laurea in ingegneria gestionale (con sede a Reggio Emilia)

Raggruppamenti		Annualità
A021, A012	Analisi matematica, Geometria	
A011/A030	Algebra e logica matematica/Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
A022 P041	Calcolo delle probabilità Statistica	4
B011	Fisica generale	
B011 B030	Fisica generale/Struttura della materia	2
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150 I270	Estimo/Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1
H071 I050	Scienza delle costruzioni Fisica tecnica	1
I042	Macchine e sistemi energetici	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I090	Disegno industriale	2
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
I210 I230	Elettronica Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
A042	Ricerca operativa	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I110	Impianti industriali meccanici	
I153 I190	Impianti chimici/Sistemi elettrici per l'energia	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	1
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I270	Ingegneria economico-gestionale	1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 maggio 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A3597

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 17 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/90 «Riforma degli ordinamenti didattici delle università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1989 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di agraria;

Vista la legge n. 245/90 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93» ed in particolare gli articoli 1 e 11;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992 relativo alle modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, contenente la tabella XXXI-*quater* - Corsi di diploma universitario nelle facoltà di agraria e di veterinaria;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93;

Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che approva la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento del titolo 5: Diplomi universitari e dell'art. 5.1.: Diplomi universitari della facoltà di agraria e dell'art. 5.1.1.: Diploma universitario in tecnologie alimentari (orientamento di viticoltura ed enologia);

Viste le deliberazioni degli organi accademici relative alla modifica statutaria volta ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in tecnologie alimentari (orientamento in viticoltura ed enologia) e l'inserimento dell'articolato relativo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 6141 del 30 novembre 1992 con la quale si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale relativo alla istituzione del diploma universitario in tecnologie alimentari (orientamento in viticoltura ed enologia) e con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989 n 168 art 16

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

È inserito il seguente articolo unico 5.1.1 relativo all'istituzione del Diploma universitario per tecnologie alimentari.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI

Accesso al corso di diploma.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Articolazione del corso degli studi.

Il corso di diploma in tecnologie alimentari è articolato nell'orientamento in viticoltura ed enologia che sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università.

Il corso degli studi ha durata triennale.

Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario:

1) produzioni vegetali;
2) gestione e tecnica amministrativa in agricoltura;
3) tecniche forestali;
4) produzioni agrarie tropicali e subtropicali;
5) tecnologie alimentari;
6) biotecnologie agroindustriali;
7) produzioni animali,

sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989); il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Il corso degli studi prevede 1800 ore di attività didattica complessiva per lezioni, esercitazioni, tirocinio ed altre attività didattico-pratiche collaterali. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificati nel regolamento didattico della facoltà.

Del monte ore complessivo, 200 ore sono dedicate al tirocinio e/o alla preparazione di un elaborato finale, mentre le rimanenti 1600 ore sono suddivise in corsi equivalenti a 16 annualità.

Di queste 1600 ore, 900 sono attribuite obbligatoriamente ad aree didattiche della formazione di base (500 ore) e ad aree della formazione professionale di base (400 ore).

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione all'elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Le rimanenti 700 ore sono lasciate alla discrezione della facoltà, che le articolerà in aree professionali, generali e specialistiche, per soddisfare le esigenze formative di orientamento. La facoltà potrà anche destinare annualità o frazioni di annualità, nell'ambito delle 700 ore a disposizione, per approfondimenti anche di discipline formative di base.

Organizzazione della didattica.

L'attività didattica è di norma organizzata in corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Le lezioni dei corsi di insegnamento integrato sono svolte, in moduli coordinati, da più professori ufficiali che faranno parte della commissione d'esame.

Gli esami consistono in una prova orale e/o scritta integrata, dove necessario, da un saggio pratico inerente l'insegnamento.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera (inglese, francese). Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà:

a) aver superato con esito positivo, l'accertamento relativo a 16 annualità per un totale di 1600 ore di attività didattica complessive;

b) aver svolto il tirocinio professionale per almeno 200 ore sotto la guida di un docente designato dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno.

Il consiglio di facoltà ha il compito di fissare i criteri di valutazione ed i requisiti per l'ammissione dei candidati all'iscrizione al corso di diploma;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari e integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/90, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (Concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le discipline che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

f) definisce le modalità di riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti ai fini del conseguimento di laurea o diplomi universitari affini.

Articolazione del diploma per aree disciplinari.

Le aree disciplinari, il numero minimo di ore e i raggruppamenti disciplinari attinenti al corso del diploma sono:

Formazione di base comune (500 ore):

matematica	ore 100
fisica	» 50
chimica	» 100
chimica fisica	» 50
biochimica applicata	» 50
biologia generale applicata	» 50
economia generale applicata	» 100

Formazione professionale di base (400 ore):

produzioni vegetali o animali	ore 50
microbiologia applicata	» 100
tecnologie alimentari	» 100
ingegneria alimentare	» 50
legislazione alimentare	» 50
alimentazione e nutrizione umana	» 50

ORIENTAMENTO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Nell'ambito del diploma universitario in tecnologie alimentari è istituito l'orientamento in viticoltura ed enologia, per il conseguimento del titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1991).

Delle 700 ore a disposizione della facoltà, almeno 250 saranno destinate all'area della viticoltura, 200 all'area dell'enologia e 100 all'area del controllo e della gestione della qualità. Le restanti 150 ore saranno destinate a discipline opzionali attinenti alla formazione professionale specifica, da scegliere fra quelle indicate dalla facoltà.

Le aree disciplinari ed il monte ore previsto per ciascuna sono di seguito riportate.

Formazione professionale specifica (700 ore):

viticoltura	ore 250
enologia	» 200
controllo e gestione della qualità	» 100
discipline opzionali	» 150

Gli obiettivi didattici delle aree disciplinari sono riportati nell'allegato *A*.

Ancona, 17 maggio 1993

Il pro-rettore: PACETTI

ALLEGATO *A*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI
ORIENTAMENTO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Nell'ambito del diploma universitario in tecnologie alimentari la facoltà di agraria attiva l'orientamento in viticoltura ed enologia.

Il diploma ha il compito di preparare personale con competenze nel settore vitivinicolo idonee alla qualifica professionale di enologo secondo il disposto di legge (10 aprile 1991, n. 129).

ARTICOLAZIONE DEL DIPLOMA PER AREE DISCIPLINARI

1. *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

AREA 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

AREA 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

AREA 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni tra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

AREA 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamento disciplinare: G020.

AREA 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione. Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanimsi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

AREA 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tra le studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

AREA 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

Formazione professionale di base (400 ore).

Areé disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

AREA 8 - Produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

AREA 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale ed alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo o dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

AREA 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto), lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G052.

AREA 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

AREA 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del Diploma universitario.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

AREA 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

Formazione professionale specifica (700 ore).

AREA 14 - Viticoltura (250 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni di fisiologia, ecofisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa della vite, nella prospettiva della destinazione dell'uva alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G025; G041; G042; G032; G051.

AREA 15 - Enologia (200 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area debbono fornire allo studente, oltre alle nozioni di base di chimica e di microbiologia, le conoscenze specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione dei prodotti enologici, incluse quelle relative alle macchine e agli impianti ed ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G031; E051.

AREA 16 - Controllo e gestione della qualità (100 ore).

Conoscenza delle procedure di controllo sensoriale, biologico, chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione, integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; G090; E051.

Discipline opzionali (150 ore).

AREA 17 - Industrie agro-alimentari:

biotecnolgia delle fermentazioni;

detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque.

Lo studente, con le nozioni impartite dalle materie che confluiscono in questa area, può approfondire le conoscenze specialistiche applicative di particolari problematiche inerenti il settore.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Tirocinio (200 ore).

Consiste nell'esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

93A3635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 127, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»

Il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 127, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993.

93A3655

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 128, recante: «Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi».

Il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 128, recante «Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993.

93A3656

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».

Il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, recante «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993.

93A3657

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove specialità medicinali, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 34 del 28 aprile 1993, riportato alla pag. 14, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Specialità medicinale per uso veterinario *"AM-SPIRR 280" sospensione iniettabile*», si legga: «Specialità medicinale per uso veterinario *"AM-SPIR 280"*».

93A3621

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei **supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati**.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 9 0 9 3 *

L. 1.300